



REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria riguardanti interventi da attuarsi sul patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna .

CODICE CIG 99692640E9

AFFIDATARIO: con sede legale in

Importo complessivo presunto: Euro 387.957,79 oltre oneri previdenziali e fiscali

* * * * *

L'anno e questo giorno (.....) del mese di in Bologna, avanti a me, nato/a a il, funzionario in servizio presso senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le Parti, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Regione Emilia-Romagna, (codice fiscale n. 800.625.903.79), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, Bologna (BO), nella persona, in qualità di, nata a il, autorizzata alla stipula del presente atto con determina, qui di seguito denominata *Amministrazione Contraente*,

DALL'ALTRA

....., con sede legale in -, C.F. / P. IVA, nella persona dell'Amministratore Unico / Legale rappresentante sig./dott. nato a il C.F. come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese rilasciata dall'ANAC in data/ procuratore speciale della Società, come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del..... e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito denominato *Affidatario*.

PREMESSO

CHE con Determinazione didel è stata aggiudicata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro in epigrafe, al RTP / società

....., con sede legale in -, che ha offerto un ribasso del per cento sull'importo a base di gara;

CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto, per l'affidamento dei citati servizi, pari ad euro, oltre ad IVA e oneri di legge, graverà sul

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che l'Affidatario risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Informativo, tutti gli elaborati componenti la documentazione di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara stessa.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati, dalle norme del Regolamento di Amministrazione, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalla documentazione tecnico economica di gara.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione Contraente, l'Affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto costituisce Accordo Quadro per l'esecuzione, mediante successivi contratti attuativi da stipulate con l'Affidatario, dei servizi **di architettura e ingegneria riguardanti interventi da attuarsi sul patrimonio immobiliare della Regione Emilia-Romagna**, Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Informativo facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.



ART. 3 - Importo del contratto

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti attuativi durante la vigenza del presente accordo (intesa come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti attuativi stessi) è pari a euro _____ (diconsi/...), comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA 22% e oneri di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Affidatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dall'Amministrazione Contraente ai sensi dell'accordo stesso entro il tetto di spesa sopra indicato.

Il valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

L'affidatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro qualora l'Amministrazione Contraente non dia corso ai contratti attuativi.

Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario onere e rischio relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

Il presente accordo ha durata 36 mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo con scadenza il _____. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento dei singoli contratti attuativi entro i termini indicati nei contratti stessi.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro. Qualora un contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione Contraente: Bando e Disciplinare di gara con i relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto e Informativo (di seguito, per brevità,



Capitolato) e lo schema di Contratto Attuativo, l'offerta tecnico-economica presentata dall'Affidatario corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale in

ART. 7 - Affidamento dei contratti attuativi e modalità di esecuzione

Durante la vigenza del presente contratto, l'Amministrazione Contraente affiderà l'esecuzione di prestazioni all'Affidatario mediante sottoscrizione dei singoli contratti attuativi che - con la sottoscrizione del presente accordo quadro - l'Affidatario si impegna a stipulare nel termine richiesto dall'Amministrazione Contraente alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dai documenti indicati all'Art. 5.

È facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere ad affidamenti contemporanei di più contratti attuativi in favore dell'Affidatario restando in capo alla stessa l'onere della gestione di più servizi e garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato ed all'Offerta. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'impresa per la contemporaneità di più servizi.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà secondo le modalità di cui al par.2.3 del Capitolato.

L'Affidatario presenterà per ciascun contratto attuativo il piano Piano di Lavoro e Piano di Gestione Informativa di cui al par. 2.8 del Capitolato, se richiesto, e si impegna inoltre, ad eseguire le prestazioni previste con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Affidatario riconosce di aver presa perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e si impegna a eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato.

L'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro ha inizio dopo la stipula del contratto attuativo, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.



È facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto attuativo, all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. 76/2020, conv con Legge n. 120/2020 e s.m.i., e art. 224, c.2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'affidamento del singolo incarico il RUP invierà all'Affidatario l'invito a prendere visione della documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione.

Entro 10 giorni dall'invito ad espletare l'incarico, l'Affidatario, presa visione della relativa Documentazione Tecnica, dovrà valutare preliminarmente tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulle condizioni di esecuzione e in particolare sulle tempistiche di svolgimento della prestazione determinate dall'Ente e sulla completezza della documentazione tecnica ricevuta. L'affidamento diverrà immediatamente impegnativo per l'Affidatario, anche in pendenza di approvazione del contratto attuativo, che verrà comunque approvato entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione delle verifiche di legge.

Entro il termine di cui sopra l'Affidatario dovrà rilasciare al Direttore dell'esecuzione, ove presente, ovvero al RUP, l'attestazione di presa visione della documentazione tecnica e di assenza di motivi di contestazione.

Il termine per l'ultimazione del servizio sarà stabilito in ciascun contratto attuativo.

L'Affidatario, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei servizi previsti oltre le tempistiche contrattuali previste nell'allegato capitolato speciale d'appalto salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare alle penali previste dal par. 2.12 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente.



L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione Contraente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del paragrafo 2.15 del Capitolato.

ART. 9 - Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Contraente.

L'Affidatario è responsabile in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione previsti dagli atti di gara e richiamati all'art. 4 e all'art. 7 del presente contratto.



In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto o da altri documenti contrattuali, l'Amministrazione Contraente provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Affidatario un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Amministrazione Contraente dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Affidatario.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo dell'Amministrazione Contraente da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa da terzi nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Si applicano integralmente le condizioni previste nel Capitolato in tema di oneri e responsabilità dell'Affidatario.

ART. 10 - Pagamenti e revisione dei prezzi

Si richiamano i par. 1.6, 2.4 e 2.17 del Capitolato.

L'Amministrazione Contraente, accertata la regolarità delle prestazioni svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto per i singoli contratti attuativi a titolo di corrispettivo entro **30 giorni** dal ricevimento della relativa fattura, emessa solo se debitamente autorizzata dal RUP, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Amministrazione Contraente non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tali fatture dovranno essere intestate a: Regione Emilia-Romagna, (codice fiscale n. 800.625.903.79), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, ed inviate mediante il SDI, necessario a fronte degli obblighi legati alla fatturazione elettronica, come precisato al par. 2.17 del Capitolato.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Affidatario per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

In tema di anticipazione del corrispettivo, si applica quanto previsto all'art.125 del D.Lgs 36/2023 e all'art. 2.17 del Capitolato, con riferimento a ciascun contratto attuativo.



Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Affidatario potrà sospendere il servizio. Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Contraente da comunicarsi con PEC.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione/garanzia si provvederà al pagamento della rata di saldo.

In tema di revisione dei prezzi si applica quanto previsto dal par. 1.6 e 2.4. del Capitolato Speciale d'Appalto. Resta esclusa l'applicazione di diversi meccanismi di incremento, revisione, adeguamento o aggiornamento dei corrispettivi, anche in relazione all'aggiornamento dei prezziari delle opere disposto dalle norme vigenti (cfr. parere MIMS n. 1371 del 21/06/2022)

ART. 11 - Clausola sociale

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023, non è applicabile la clausola sociale.

ART. 12 - Cessione del contratto e cessione del credito

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione del contratto e dei relativi contratti attuativi sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023..

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG/ CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 - Penali

Le penali pecuniarie sono stabilite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14 - Risoluzione, clausola risolutiva espressa

La Stazione Amministrazione Contraente può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dell'Ente all'operatore, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi previsti al par. 2.15 del Capitolato, ossia:

- a) quando l'Affidatario rifiuti ingiustificatamente per due volte consecutive l'esecuzione dei servizi proposti dall'Amministrazione Contraente;
- b) per ritardo nell'avvio dei servizi o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei servizi o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto attuativo;
- c) quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto;
- d) in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo quanto prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 36/2023;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Affidatario;
- g) nel caso in cui l'Amministrazione Contraente accerti tre gravi inadempimenti contrattuali tra quelli individuati nel Capitolato;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli servizi appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all'Ente;



- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle coperture assicurative previste al par. 2.7 del Capitolato;
- k) per la mancata presentazione al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo della cauzione definitiva prevista al par. 2.7 del Capitolato;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% in due distinti contratti attuativi;
- m) qualora nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- n) in caso di intervenuta risoluzione di un contratto attuativo per una delle ipotesi di cui all'art. 11 dello stesso;
- o) nell'ipotesi in cui l'Affidatario non assuma tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) per perdita dei requisiti generali di cui agli art. 94 e 95, D.Lgs 36/2023;
- q) per violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, resta a carico dell'Affidatario l'onere di ultimare le prestazioni affidate ed in corso di esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 124 del D.Lgs 36/2023, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione progressivamente gli aggiudicatari che seguono in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

ART. 15 - Diritto di recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Stazione Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto e/o dai singoli contratti attuativi ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n.36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L'Amministrazione Contraente si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.



In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 - Fallimento dell'Affidatario

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

ART. 17 - Deposito cauzionale

Si dà atto che l'Affidatario ha prodotto la cauzione definitiva n.
rilasciata in data da, di importo pari a euro
..... ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023. -

La garanzia definitiva sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento servizi, e all'emissione dei certificati di verifica di conformità sulla base dei criteri previsti dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs 36/2023.

La garanzia fideiussoria di cui al primo periodo prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Contraente. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione Contraente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione Contraente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

L'Amministrazione Contraente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario, l'Amministrazione Contraente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, in conformità all'art.117, c.5 del D.Lgs 36/2023 e dello Schema tipo 1.2 del D.M 197/2022.



In caso di inadempienze dell’Affidatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l’Amministrazione Contraente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario.

ART. 18 - Coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L’Affidatario è tenuto a prestare, al momento dell’affidamento del singolo contratto attuativo, le garanzie e coperture assicurative previste al par. 2.7 del Capitolato.

ART. 20 - Subappalto

L’Affidatario ha dichiarato di non avvalersi dell’istituto del subappalto

oppure

L’Affidatario ha dichiarato che intende avvalersi dell’istituto del subappalto (ai sensi dell’art. 119 D. Lgs. 36/2023), nei limiti di legge, indicando le seguenti attività:

-
-
-

Si richiama il paragrafo 2.11 del Capitolato.

ART. 21 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: rapporti, relazioni, elaborati grafici, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Contraente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 22 - Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e certificato di regolare esecuzione / di avvenuta ultimazione delle prestazioni

L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà con riferimento a quanto previsto in ciascun contratto attuativo.

Al termine dell’esecuzione dei servizi riferiti a ciascun contratto attuativo sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, il quale verrà emesso dal DEC e confermato dal Responsabile del Procedimento entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 31, lett. n) dell’Allegato II.14 e dell’art. 116 del D.Lgs 36/2023.



ART. 23 - Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente - della notizia dell’inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’Affidatario si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente - della notizia dell’inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l’Affidatario si impegna ad inviare all’Amministrazione Contraente copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis.

ART. 24 - Spese derivanti dal contratto

Sono a totale carico dell’Affidatario le spese di bollo, i diritti e le spese dell’eventuale registrazione del contratto e dei singoli contratti applicativi, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Amministrazione Contraente. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis, del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22.02.2007 e secondo le disposizioni di cui all’art.18, c. 10 e all’Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023.

Le parti danno atto che il presente contratto e i singoli contratti attuativi, che hanno per oggetto servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, vanno sottoposto a eventuale registrazione in caso d’uso in misura fissa.



ART. 25 - Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Contraente e l'Affidatario, così durante l'esecuzione come al termine del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Bologna.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 26 - Patto d'integrità

Si dà atto che l'Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

ART. 27 - Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Affidatario dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Contraente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali). L'Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 28 -Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione Contraente verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quella dell'esecuzione del contratto.

°°_°_°_

Il presente documento viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..

Per Regione Emilia-Romagna

.....

Per l'Affidatario

il Legale Rappresentante,